

Comune di ZANICA	C.C.	Nr. 1	DATA 21/02/2011
-------------------------	-------------	--------------	------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: PARERE SULLA CENTRALE TERMOELETTRICA AD OLII VEGETALI GREZZI (WHYSOL SEI S.R.L.) IN MERITO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2011 INDETTA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO - ATTO DI INDIRIZZO .

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.
ACETI GIOVANNI	Sì	==
ASSI EDOARDO	Sì	==
BANA GIANANGELO	Sì	==
BROLIS BRUNO	Sì	==
PASSERA MARIA ALBA	Sì	==
CATTANEO ANSELMO	Sì	==
FACCHINETTI PAOLO	Sì	==
FACOETTI ALVARO	Sì	==
GIBELLINI LUCA	Sì	==
GRITTI ANNAMARIA	==	Sì
LOCATELLI LUIGI	Sì	==
MASCHERETTI BEATRICE	Sì	==
SANGALETTI LARA RACHELE	Sì	==
SERTORIO FABBRIZIO	Sì	==
TERZI EUGENIO	Sì	==
VITALI GRAZIANO	Sì	==
ZANCHI FABIO	Sì	==
TOTALE	16	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. GAROFALO CARMELO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACETI GIOVANNI, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.1 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 25.06.2010, nostro prot.n.8572, è pervenuta al protocollo comunale da parte della Società WHYSOL SEI S.r.l. istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.n.387/2003 inerente l'installazione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile (olio vegetale) in Comune di Zanica – Via Crema, 17;
- il rilascio dell'autorizzazione unica (ai sensi del D.Lgs.n.387/2003), è di competenza della Provincia di Bergamo, Settore Ambiente, Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore;
- la Provincia di Bergamo in data 21.07.2010, prot.n.76278 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs.387/03 e contemporaneamente ha convocato la prima conferenza dei servizi per il giorno 03.08.2010, alla quale è intervenuto anche il Comune esprimendo un proprio parere negativo (vedi lettera del 02.08.2010, prot.n.10117 - allegato n.1);
- l'esito della prima conferenza dei servizi è stato sospensivo in attesa di acquisire le integrazioni richieste nella riunione medesima;
- il Comune nel frattempo ha ritenuto opportuno costituire una Commissione tecnica ed una Commissione politica onde approfondire la questione e dare un ulteriore supporto al Sindaco nell'espressione del suo parere alla conferenza dei servizi;
- la Società Whysol Sei in data 26.11.2010, nostro prot.n.15558, ha presentato la documentazione integrativa richiesta durante la conferenza dei servizi avvenuta in data 03.08.2010 presso la Provincia di Bergamo;
- la Provincia in data 12.01.2011, prot.n.3228, ha richiesto alla Società Whysol Sei ulteriore documentazione integrativa ai sensi delle nuove linee guida di cui all'art.13 D.M. 10.09.2010;
- in merito al punto precedente la Società ha presentato in data 11.02.2011, nostro prot.n.1989, nuova integrazione;
- la Provincia di Bergamo, viste le integrazioni suddette, ha indetto per il giorno 24.02.2011 la seconda conferenza dei servizi;
- nel frattempo le Commissioni si sono riunite ed hanno esaminato dettagliatamente la documentazione agli atti della scrivente, le integrazioni proposte dalla Società istante, con particolare riferimento agli aspetti di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e giuridico.

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco riassume il percorso che ha condotto alla seduta odierna del Consiglio, con il coinvolgimento di vari soggetti per arrivare ad una decisione condivisa e nell'interesse della cittadinanza, e propone di approvare il parere che è stato elaborato con la collaborazione della commissione all'uopo costituita, integrata dai consulenti tecnici e legali;

Il cons. Locatelli ringrazia il Sindaco per aver accolto la sua sollecitazione a portare in Consiglio il parere per rafforzare la posizione del Comune nell'ambito della conferenza dei servizi convocata per il 24 febbraio.

Rileva che il suo gruppo consiliare è preoccupato che sul territorio nascano iniziative che nascondano interessi meramente speculativi dietro apparenti vesti ecologiche e di contenimento degli inquinanti atmosferici.

Infatti, l'operazione di via Crema ha un previsione di bilancio che, a ben guardare, non corrisponde a quello di mercato. Pertanto, se l'operazione economicamente non è vantaggiosa, ci si domanda che cosa utilizzeranno come combustibile. Probabilmente sostanze ancora più inquinanti dei normali combustibili.

Infine chiede che i capigruppo consiliari siano invitati alla conferenza dei servizi per dare più forza alla posizione del Comune.

Il cons. Bana, concorda con l'aspetto positivo di aver portato in discussione il punto in Consiglio e ricorda che le preoccupazioni sulla questione erano state da lui già sollevate in una mozione discussa in Consiglio.

Sottolinea che l'amministrazione comunale ha opportunamente recepito i dubbi sollevati sull'insediamento degli impianti in oggetto e la necessità di coinvolgere le minoranze e i cittadini nella decisione. Ritene opportuno anche che a conclusione della Conferenza di servizio sia data notizia alla cittadinanza delle decisioni assunte. Ribadisce che anche per lui sarebbe importante la presenza dei capigruppo alla conferenza di servizi.

Il cons. Mascheretti si associa a ringraziare il Sindaco per aver dato modo anche alle minoranze di partecipare attivamente alla decisione e per aver tenuto conto degli interessi dei cittadini.

PER QUANTO SOPRA, a seguito della richiesta del Sindaco si ritiene opportuno che il Consiglio Comunale – come atto di indirizzo – faccia proprie le conclusioni dei lavori delle Commissioni (che come concordato sono state elaborate e sintetizzate nel parere dell'Avvocato Giavazzi di cui all'allegato n.2 e nel parere dell'Ing. Fraternali di cui all'allegato n.3), onde supportare il medesimo nell'espressione del parere della Conferenza dei servizi che si terrà il 24.02.2011 e pertanto deliberi le conclusioni in merito all'argomento trattato;

Con voti favorevoli n. 16, su n. 16 presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare il seguente:

PARERE

La scrivente Amministrazione comunale, rappresentata nella conferenza dei servizi dal Sindaco, Arch. Giovanni Aceti, per quanto di competenza, con riferimento al progetto e alle successive sue integrazioni presentato dalla società Whysol Sei S.r.l., esprime il proprio parere negativo al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, nei termini di cui *infra*:

a) L'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 citato sostituisce i singoli provvedimenti amministrativi che sono necessari alla concreta realizzabilità dell'opera (definita) di pubblica utilità, ma ciò non consente, certo, di affermare che gli interventi (con la sola eccezione dell'effetto di variante *ex lege* dello strumento urbanistico) siano assentiti in deroga alla vigente normativa di legge, e, quindi, anche in difetto dei presupposti che la legge richiede per il rilascio dei singoli provvedimenti amministrativi che trovano la loro sintesi comune all'interno della detta autorizzazione unica.

In considerazione di ciò, tenuto conto che l'autorizzazione unica vale anche quale permesso di costruire, non vi è chi non veda come sia imprescindibile la verifica del presupposto soggettivo di cui all'art. 35 della legge regionale n. 12 del 2005, a mente del quale "il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".

Difatti, le linee guida statali statuiscono che "nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria".

Nel caso concreto, invece, anche a volere trascurare il tema della nullità dell'opzione di acquisto (il diritto di opzione è nullo se non è previsto un corrispettivo: Cfr. Corte di Appello Milano, sentenza 5 febbraio 1997, in Giur. It., 1998, 488, ove si legge che "È nulla per mancanza di causa l'attribuzione del diritto di opzione per l'acquisto di un bene a prezzo prefissato senza la previsione di un apposito corrispettivo") prodotta agli atti dalla Whysol Sei, vi è, nondimeno, da obiettare che il diritto di opzione con la società Art&dil si riferisce solo al mappale n. 2495, subalterno 3 (che individua solo l'area di sedime del fabbricato), e non le aree esterne, individuate dai mappali nn. 8149, 8151, 8153 e 8154, ove pure sono localizzate le "opere connesse" (tubazioni, cisterne, etc.) all'impianto, e che sono di proprietà della società Vulcanica S.r.l., peraltro il diritto di opzione riguarda solo parte della proprietà della Art&dil, non essendovi menzionato il mappale n. 5740.

A ogni buon conto, la consolidata giurisprudenza in tema di legittimazione a richiedere il permesso di costruire è nel senso che un contratto privo di effetti reali può eccezionalmente essere a tal fine valorizzato solo nel caso in cui in proprietario espressamente conferisca al promissario acquirente la facoltà di impegnare la proprietà nella richiesta di un permesso di costruire. Ciò che non si rinviene nel caso concreto, ove nulla è pattuito al proposito nell'opzione di acquisto.

Vero è, infatti, che con riferimento al contratto preliminare, si è affermato che “ai sensi dell'art. 31, l. 28 febbraio 1985 n. 47, legittimato a richiedere la concessione edilizia in sanatoria è, in via generale, colui che avrebbe titolo a richiedere la concessione o autorizzazione edilizia, per la quale è sufficiente l'esistenza di un contratto preliminare relativo all'acquisto del terreno, avuto riguardo all'esperibilità della tutela in forma specifica ex art. 2932, cod. civ. in caso di inadempimento della controparte” (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6545, in Red. amm. CDS 2009, 10).

Ma proprio la *ratio* che giustifica l'eccezionale (e, peraltro, da taluni contestata) legittimazione del promissario acquirente induce a escludere radicalmente che tale legittimazione possa essere riconosciuta al titolare di un mero diritto di opzione (peraltro, appunto, nullo), che impedisce al proprietario di costituire per effetto di una sua unilaterale determinazione gli effetti del contratto che il titolare del diritto di opzione (che costituisce per lui una mera facoltà di acquisto) rifiuti poi di concludere.

A ulteriore complicazione sul tema della legittimazione a richiedere l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, anche a valere quale permesso di costruire, vi è, poi, da aggiungere che, in data 16.12.2010-, la società Sei Industriale S.r.l. ha suffragato la propria dichiarazione di inizio attività produttiva, dichiarandosi proprietaria di parte del capannone individuato mappale n. 2495, subalterno 3, che ora invece la Whysol Sei S.r.l. rivendica nella propria disponibilità al fine di realizzare l'impianto in discussione (Cfr. allegato n.4).

Ciò che rende oltremodo evidente che solo la produzione agli atti della conferenza dei servizi di inequivocabili, validi e trascritti atti negoziali può costituire la legittimazione a richiedere l'autorizzazione unica.

b) L'art. 12 del D.Lgs. n. 387 citato statuisce che la “autorizzazione unica ... costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Ciò nondimeno, la sopra riferita norma di legge statuisce, inequivocabilmente, del pari che ciò deve avvenire nel rispetto, tra l'altro, “delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente”. E, dunque, anche della sua salubrità (del resto, non vi può essere dubbio alcuno – secondo l'insegnamento della Corte costituzionale – che, nel conflitto tra concorrenti valori costituzionalmente protetti debba prevalere quello poziore, e, dunque, senz'altro quello alla salute; si veda, sul punto, tra le innumerevoli, TAR Lazio, Roma, 23.11.2009, n. 11584, ove si legge: “In base alle pronunce della Corte costituzionale, il diritto alla salute risulta incomprimibile nel suo nucleo irriducibile protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”).

Discendono, da ciò, due considerazioni critiche al progetto della Whysol Sei S.r.l.. In primo luogo, l'impianto in discussione rientra senz'altro tra le industrie insalubri di prima classe, e, in conseguenza di ciò, trova applicazione l'art. 216 del TULS, a mente del quale “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”.

Sostiene al proposito la società Whysol Sei S.r.l. nelle proprie controdeduzioni che “per giustificare il divieto di installazione di attività rientranti nella prima classe prevista dal DM 5 settembre 1994 devono sussistere due necessari requisiti: da un lato dovrà dimostrarsi l'apprezzabile *vicinitas* dei nuclei abitati alla zona ove sarà attivato l'impianto e, dall'altro, dovrà necessariamente essere accertata in concreto l'effettiva carenza di salubrità del suddetto impianto”.

Nel caso concreto, in realtà, allo stesso numero civico dei locali ove si intende realizzare l'impianto è (regolarmente) residente un nucleo familiare. A ogni buon conto, nelle immediate vicinanze dell'area ove si intende insediare l'industria insalubre, vi sono diversi altri immobili con destinazione residenziale (Cfr. allegato n.5).

Peraltro, lo studio di previsione di impatto acustico presentato da Whysol Sei S.r.l. non considera la cortina di case collocata a Nord del capannone che si intende adibire a centrale termoelettrica, ad una distanza di circa 150 metri, e facente parte del Quartiere San Martino, esclusivamente residenziale (Classe II del piano di zonizzazione acustica).

Con riferimento all'accertamento "in concreto [della] effettiva carenza di salubrità del suddetto impianto", si veda quanto dedotto sub (e) e (f), oltretché nella allegata relazione a firma dell'ing. Daniele Fraternali (Cfr. allegato n.3).

c) Sempre sul tema dei limiti della deroga alle sole prescrizioni urbanistiche, vi è, poi, da considerare che, potendo l'autorizzazione unica valere quale automatica "variante allo strumento urbanistico", non può la detta autorizzazione andare in deroga a prescrizioni di legge, per quanto rilevanti ai fini edilizi, che anche lo strumento urbanistico comunale non può derogare.

Ci si riferisce, al riguardo, al DM n. 1444/1968, che – come noto – statuisce che "è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Tale norma, infatti, per costante giurisprudenza, è interpretata nel senso che "Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che in applicazione dell'art. 41 quinquies legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 legge ponte), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9 comma 1 n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statale, [è] sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali" (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2002, in Giust. Civ. Mass. 2002, 1538), di modo che "l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 d.m. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statale" (Cfr. Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2001, n. 3771, in Giust. civ. Mass. 2001, 496).

Orbene, nel caso concreto, vi è che i silos e le cisterne (che sono, senz'altro, corpi di fabbrica rilevanti ai fini del computo delle distanze, perché sono suscettibili di creare intercapedini dannose) trasgrediscono il divieto di cui al decreto ministeriale n. 1444 citato.

Al riguardo, nulla possono disporre i privati confinanti, essendo la norma di cui al decreto ministeriale n. 1444 imperativa, e non derogabile su accordo tra i privati. A ogni buon conto, si rileva che le scritture private versate agli atti del procedimento da Whysol Sei S.r.l. a giustificazione della deroga alla disciplina delle distanze sono, pure, nulle. Difatti, la costituzione di una servitù (quale quella che si vorrebbe in tal modo costituire) non può avvenire a titolo gratuito, perché costituisce atto privo di causa (l'eventuale spirito di liberalità dell'atto porterebbe a configurarlo quale donazione, per la quale è prescritta la forma solenne, vale a dire la forma dell'atto pubblico a pena di nullità).

d) Sempre in relazione al fatto che l'autorizzazione unica vale quale permesso di costruire, debbono essere assolti (e nel caso concreto non lo sono stati) tutti gli oneri progettuali che la legge e, in particolare, le norme del regolamento edilizio locale (Cfr. allegato n.6) prescrivono.

Ciò che l'istanza di Whysol Sei S.r.l. non assolve.

Nel caso concreto, la Whysol Sei S.r.l. nondimeno afferma che "la relazione allegata alla richiesta di autorizzazione unica protocollata in data 15.6.2010 presso la Provincia di Bergamo, nonché le tavole ad essa allegate sono da considerarsi progetto definitivo dell'impianto" (Cfr. integrazione dell'istanza del 11.2.2011).

Senonché, le tavole sono assolutamente inadeguate rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 del regolamento edilizio, tali addirittura da non consentire di comprendere gli elementi essenziali del progetto (non è dato, ad esempio, di comprendere quale sia la dimensione dei muri perimetrali, attesa anche la contraddizione tra quanto affermato nello studio di previsione dell'impatto acustico, ove vengono indicati dello spessore di cm 30, e quanto parrebbe di dedurre dalla rappresentazione grafica di progetto, ove lo spessore ricavabile dalla lettura della tavola non è, certo, superiore ai cm 20).

e) Le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto della Whysol Sei S.r.l. comprendono: gli ossidi di azoto (NOx) il particolato sottile (PM10) il monossido di carbonio (CO) gli idrocarburi incombusti (HC) e l'anidride solforosa (SO₂). In particolare la formazione di NOx, CO, idrocarburi incombusti e particolato PM10 è direttamente collegata alle condizioni di combustione. Queste emissioni possono essere ridotte attraverso un'accurata progettazione e un controllo delle condizioni di combustione.

Nella dichiarazione giurata si dichiara che le emissioni rispetteranno i parametri dichiarati se il carburante avrà determinate caratteristiche e se le emissioni in entrata nel catalizzatore rispetteranno determinati limiti. Nulla si afferma, per l'ipotesi, assai probabile, che ciò non si realizzerà in concreto. Si vorrà, al proposito, considerare che l'impianto della Whysol Sei S.r.l. se attivato produrrà inquinanti pari al 31% dell'inquinamento dell'aria esistente in Zanica (per le polveri addirittura del 180%).

Viene dichiarato che l'utilizzo degli olii sarà vincolato ai prezzi di mercato e quindi si bruceranno alternativamente olio di colza, soia, palma e girasole. Ma il loro potenziale inquinante è affatto diverso.

Non vengono, per di più, menzionate strategie e manutenzioni atte a ridurre gli aspetti negativi della combustione degli olii vegetali (NOx, ad esempio: si consideri al proposito che la combustione dell'olio di palma produce emissioni addirittura superiori a quelle del gasolio), in particolare il formarsi di depositi carboniosi nei cilindri e sugli iniettori che come conseguenza provoca una combustione non ottimale e alti valori di emissioni di particolato ed emissioni tossiche.

Non è dato poi di comprendere come nella dichiarazione giurata si garantiscono 20mg/Nmc di polveri nei fumi come valore massimo, mentre a pag. 23 della relazione tecnica si afferma che le emissioni potranno arrivare a 130 mg/Nmc. Manca nel progetto l'indicazione di un obbligatorio sistema di controllo in continuo degli NOx, collegato a un sistema di blocco automatico del motore in caso di superamento dei valori massimi consentiti.

f) Il progetto in esame difetta di valide considerazioni sull'impatto dell'impianto sulla qualità dell'aria. La qualità dell'aria nell'area della provincia di Bergamo è critica specialmente per alcuni degli inquinanti che vengono emessi dagli impianti di combustione come quello in esame: ossidi di azoto e polveri sottili. Lo attestano i dati della rete di monitoraggio ARPA nella Provincia di Bergamo con particolare riferimento all'area del capoluogo e del suo hinterland. In particolare, le concentrazioni di NOx e PM10 sono prossimi ai valori limite di legge e le nuove emissioni possono dunque portare al superamento sistematico dei valori limite previsti dalla normativa.

Il modello di simulazione adottato da Whysol Sei S.r.l. è assolutamente inadeguato. I livelli di concentrazione delle ricadute a livello del suolo, da cui dedurre il rischio dei superamenti dei valori limite di cui sopra risultano dai calcoli effettuati con il modello di simulazione. Per valutare la dimensione di queste ricadute inquinanti è, dunque, necessario ricorrere ai risultati di un modello di simulazione. Lo studio a questo proposito si basa su un modello che non valuta adeguatamente le caratteristiche diffuse dell'atmosfera. Infatti, la assunzione più discutibile e certamente scorretta del modello è quella di assumere una unica classe di stabilità "media". Questo significa di fatto escludere tutte le situazioni di inversione termica che sono quelle principalmente responsabili delle condizioni di maggiore ricaduta al suolo per camini poco elevati come quelli previsti. Situazioni che invece in pianura padana sono molto frequenti. Questa modalità di impiego del modello porta dunque certamente ad una sottostima dei risultati delle ricadute. Le simulazioni modellistiche dovranno quindi essere aggiornate ed effettuate in modo più corretto, ovvero: (a) impiegando un modello adatto a simulare le condizioni di regime anemologico debole e le calme di vento. Più adatto sarebbe un modello "lagrangiano non stazionario" come ad esempio Calpuff dell'US-EPA; (b) producendo anche le simulazioni delle ricadute a livello del suolo anche per i parametri previsti dal DM 60/02, ovvero calcolando almeno: il 99.8-mo percentile delle medie orarie di un anno per gli NOx, il 98-mo percentile delle medie giornaliere per il PM10, la massima media annua su 8 ore consecutive per il CO. Questi parametri infatti sono quelli che presentano le maggiori criticità nel territorio bergamasco, come già descritto nel capitolo precedente. Solo dopo avere adeguato il modello di simulazione agli standard qualitativi minimali sarà possibile valutare gli effetti dell'altezza del/dei camini. Certamente l'altezza prevista dal progetto appare comunque troppo bassa. Una altezza adeguata a minimizzare le ricadute a livello del suolo non dovrà certamente essere inferiore a 25 metri.

Lo studio di impatto ambientale deve prendere in considerazione i possibili effetti causati dalla sovrapposizione di diversi progetti in fase di approvazione nel territorio della provincia di Bergamo o almeno nei comuni limitrofi al Comune di Zanica. E' opportuno dunque procedere a una verifica di quali altri progetti sono in itinere autorizzativo e quindi analizzare il rischio delle sovrapposizioni degli effetti tra i progetti che possono risultare reciprocamente contigui, se non addirittura nello stesso comune.

Il rendimento energetico della centrale è limitato alla sola resa elettrica, circa 41%, in quanto non sono previsti recuperi termici. Tutto il calore prodotto dai motori viene smaltito o mediante il rilascio di fumi caldi (ad alta temperatura) o mediante aerotermi di dissipazione. Da sottolineare che il rendimento elettrico di produzione medio nazionale è pari al 46% (dati comunicati dalla Autorità per l'Energia). La centrale dunque si presenta sul mercato futuro dell'energia, che dovrebbe puntare sull'efficienza, con un rendimento di produzione inferiore a quello medio nazionale. La centrale dunque non può essere definita di tipo cogenerativo e pertanto non rientra nella definizione di migliore tecnologia disponibile (Linee Guida ministeriali per le migliori tecniche disponibili per i grandi impianti di combustione - Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale del 3-3-2009).

Vi è un notevole impatto sul microclima, assolutamente trascurato da Whysol Sei S.r.l. La centrale dissiperà in continuo una potenza termica di circa 5 MW che potrà produrre un disagio climatico nei confronti delle unità abitative residenziali esistenti della zona, ciò in particolare nella stagione estiva. La relazione di impatto ambientale non produce alcuna valutazione sulla entità e sulle conseguenze di questo tipo di impatto.

PQM

L'Amministrazione comunale di Zanica, come sopra rappresentata, esprime il proprio negativo parere all'approvazione del progetto presentato dalla società Whysol Sei S.r.l. e fa proprie le osservazioni espresse del Consulente Ing. Fraternali che di seguito si riportano:

Progetto Whysol per la realizzazione di una centrale termoelettrica a olio vegetale in Comune di Zanica (BG).

Osservazioni sulla relazione di impatto ambientale.

Sommario

1	IL PESO DELLE EMISSIONI INQUINANTI DEL PROGETTO NEL CONTESTO ATTUALE	9
1.1	LE EMISSIONI DI INQUINANTI CENSITE NEL COMUNE DI ZANICA	9
1.2	STIMA DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DEL PROGETTO WHYSOL	10
2	RIFERIMENTI ALLO STATO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL COMUNE DI ZANICA.	11
3	L'IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA PREVISTO DAL PROGETTO WHYSOL..	13
3.1	I RISCHI DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI CON ALTRI PROGETTI	14
4	CONSIDERAZIONI SULLA QUALITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO	14
4.1	IL QUADRO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI SULLE FONTI RINNOVABILI	14
4.2	CENTRALE DI COGENERAZIONE?	15
4.3	IL RENDIMENTO ENERGETICO DEL MOTORE.....	15
4.4	L'ECONOMICITÀ DEL PROGETTO. IN CHE MODO VENGONO SPESI GLI INCENTIVI PUBBLICI?	15
4.5	L'IMPATTO SUL MICROCLIMA LOCALE	16
4.6	CONTROLLO DELL'NOX IN CONTINUO	16
4.7	EMISSIONI DI IDROCARBURI DAI SERBATOI DI OLIO	16

1 Il peso delle emissioni inquinanti del progetto nel contesto attuale

In questo capitolo viene valutato il “peso” delle emissioni di inquinanti che il progetto in esame potrebbe avere nei confronti della situazione attuale. A questo scopo viene descritto il livello delle emissioni inquinanti censite nel territorio comunale di Zanica e quindi viene valutato il rapporto percentuale che le nuove emissioni avrebbero su questa base di riferimento.

1.1 Le emissioni di inquinanti censite nel Comune di Zanica

Il censimento delle emissioni inquinanti effettuato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Progetto INEMAR, prevede per il Comune di Zanica la seguente situazione (aggiornata al 2007).

Censimento delle Emissioni nel
Comune di: ZANICA (BG)
Regione Lombardia -
Fonte: INEMAR
Aggiornamento: 2007

PM10	CO	PM2.5	COV	SO2	NOx
ton/a	ton/a	ton/a	ton/a	ton/a	ton/a
11.3	178.0	9.0	123.8	1.9	101.3

1.2 Stima del contributo aggiuntivo del progetto Whysol

I dati di emissione dichiarati dal del Progetto Whysol, in base a quanto può essere dedotto dalla relazione tecnica risultano i seguenti:

	Progetto Whysol		Censimento INEMAR	pari al:
NOx	31.5	ton/anno	101.3	31.1%
CO	47.3	ton/anno	178.0	26.5%
PTS	20.5	ton/anno	11.3	181.8%
COV	n.d.	n.d.	123.8	n.d.

Ne emerge una situazione che mostra come il progetto in esame è in grado di rappresentare un forte incremento nelle emissioni complessive all'interno del Comune di Zanica.

Considerando gli inquinanti piùcritici per il territorio, l'incremento sarebbe sui livelli del 30% per gli NOx e addirittura del 181% del il Particolato.

L'elevato incremento percentuale delle emissioni rende necessario procedere ad approfondimenti mirati alla verifica che questa significativa dimensione dell'impatto possa essere responsabile di un equivalente peggioramento della qualità dell'aria.

2 Riferimenti allo stato della qualità dell'aria nel Comune di Zanica.

La qualità dell'aria nell'area della provincia di Bergamo in cui si trova il Comune di Zanica è soggetta a valori che eccedono per alcuni inquinanti i limiti posti dalla normativa vigente.

Lo attestano i dati della rete di monitoraggio ARPA nella Provincia di Bergamo con particolare riferimento all'area del capoluogo e del suo hinterland.

In particolare, esaminando la relazione sullo stato di qualità dell'aria in provincia Bergamo (relativa all'anno 2008, ultimo disponibile), si evince che:

Concentrazioni di biossido di Azoto (NO₂):

vedono il raggiungimento e anche il superamento del limite della media annua (pari a 40 µg/mc) in alcune postazioni della rete cittadina di Bergamo e valori prossimi a questo limite in postazioni della provincia come Lallio, Dalmine e Treviglio.

Concentrazioni di Particolato sottile (PM₁₀)

Il valore limite della media annua (pari a 40 µg/mc) viene raggiunto nella postazione di BG-Meucci e si attesta a 31-33 nelle postazioni dell'hinterland bergamasco.

L'altro valore limite, la media giornaliera di PM₁₀, che non deve essere superato per più di 35 giorni/anno, viene invece ampiamente superato in tutte le postazioni dell'area bergamasca (valori che vanno da 46 a 81 giorni/anno).

Concentrazioni di Ozono (O₃)

Questo inquinante non è emesso da particolari sorgenti ma si forma in atmosfera a partire da altri precursori, tra i quali spicca il ruolo degli Ossidi di Azoto. E' un inquinante dannoso sia per la salute che per la vegetazione.

In Provincia di Bergamo tutte le postazioni della rete di monitoraggio (di cui due nell'ambito di Bergamo e Hinterland) mostrano un supero ampio e sistematico dei valori limite.

Si deduce una situazione della qualità dell'aria che non rispetta i valori limite previsti dalla normativa (DM 60/02) e che pertanto necessita interventi di risanamento.

Oltre alla produzione dei dati della rete di monitoraggio fissa, ARPA effettua periodicamente campagne di misura nei comuni della provincia per periodi in genere di un mese. I dati rilevati in queste campagne periodiche vengono poi messi a confronto con i valori rilevati nello stesso periodo nelle postazioni più vicine della rete di monitoraggio fissa. In questo modo si produce una relazione tra i dati che permette di evidenziare se esistono differenze sistematiche nei valori della qualità dell'aria all'interno del territorio provinciale.

Si noti ad esempio che la campagna ARPA effettuata a Grassobio, comune confinante con Zanica, nell'inverno 2009-2010 ha mostrato valori di NO₂ e PM₁₀ come riportati nelle tabelle seguenti.

La media mensile dell'NO₂:

- a) È risultata più elevata tra tutte le centraline fisse della rete ARPA nello stesso periodo, inclusa quelle di Bergamo (che è in zona critica A1);
- b) E' stata comunque più elevata, con il dato di 67 µg/mc, del valore limite fissato per la media annua in 40 µg/mc. Una indicazione di tendenziale supero di questo parametro.

Passando ad esaminare il PM₁₀ si nota una situazione analoga con tratti ancora più negativi da sottolineare.

Anche in questo caso i livelli di PM₁₀ della campagna di Grassobio si collocano su livelli paragonabili a quelli di Bergamo in termini di media registrata nel periodo di campagna con valori superiori al limite tendenziale della media annua pari a 40 µg/mc. Se poi consideriamo il dato delle medie su 24 ore, si nota che nell'area in esame i valori superano quasi del triplo il limite di legge (fissato pari a 50 µg/mc).

Grassobio – Anno 2009-2001 – Campagna ARPA dal 02/12/2009 al 06/01/2010

Biossido di Azoto

	% Rend.	Media ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Dev St.	Max Media 1 h ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nr. giorni superamento Valore limite
Grassobbio- seconda campagna (Lab. Mob.)	90.0	67	21	159	0
<i>Garibaldi(BG)</i>	99.8	64	22	139	0
<i>Seriato</i>	94.8	37	13	85	0
<i>Ponte S.Pietro</i>	99.9	20	9	50	0

PM10

	% Rend.	Media ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Dev St.	Max Media 24 h ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nr. giorni superamento Valore limite
Grassobbio- seconda campagna (Lab. Mob.)	91.4	42	21.9	117	6

<i>Garibaldi(BG)</i>	99.9	49	23.5	106	14
<i>Osio Sotto</i>	96.8	36	19.0	117	5
<i>Lallio</i>	99.1	39	19.9	114	8

3 L'impatto sulla qualità dell'aria previsto dal progetto WHYSOL

Lo studio modellistico presentato da Whysol produce risultati per il solo parametro della media annua.

Questi risultati vengono ottenuti con un modello di tipo gaussiano stazionario, ovvero non adatto a simulare situazioni di vento molto debole, tipiche invece della pianura padana.

La assunzione più discutibile e certamente scorretta del modello è quella di assumere una sola classe di stabilità "media". Poiché il risultato di questa assunzione si risolve, come viene chiaramente espresso, nella classe 3 di Pasquill-Gifford, significa di fatto escludere tutte le situazioni di inversione termica che sono quelle principalmente responsabili delle condizioni di maggiore ricaduta al suolo. Situazioni che invece in pianura padana sono piuttosto frequenti.

Questa modalità di impiego del modello porta dunque certamente ad una sottostima dei risultati delle ricadute. Questa sottostima influisce certamente il valore della media annua delle ricadute ma sottostimerebbe in modo ancora più marcato le simulazioni dei parametri relativi alla ricadute massime di breve periodo, quelli espressamente previsti dal DM 60/02 come il 99.8mo percentile degli NOx e la media su 24 ore del PM10. Usiamo il condizionale perché questo tipo di simulazioni delle massime ricadute di breve periodo non sono presenti nei risultati delle simulazioni.

Le simulazioni modellistiche dovranno quindi essere aggiornate ed effettuate in modo più corretto ovvero:

- a) Impiegando un modello adatto a simulare le condizioni di regime anemologico debole e le calme di vento. Più adatto sarebbe un modello "lagrangiano non stazionario" come ad esempio Calpuff dell'US-EPA.
- b) Producendo anche le simulazioni delle ricadute a livello del suolo anche per i parametri previsti dal DM 60/02, ovvero calcolando almeno: il 99.8-mo percentile delle medie orarie di un anno per gli NOx, il 98-mo percentile delle medie giornaliere per il PM10, la massima media annua su 8 ore consecutive per il CO. Questi parametri infatti sono quelli che presentano le maggiori criticità nel territorio bergamasco, come già descritto nel capitolo precedente.

Tutto ciò premesso, già i risultati ottenuti dal modello, pur con le limitazioni e le obiezioni sopra riportate, se si considera una altezza del camino di 11 metri, portano a valori della sola media annua che ad esempio per le polveri sono pari a 5.8 µg/mc. Sommando questo valore ai dati di fondo registrati dalle centraline ARPA, porterebbero i punti del territorio soggetti a queste ricadute al superamento certo dei valori limite.

Dunque, la richiesta di limitare l'altezza del camino a 11 metri è certamente negativa per l'ambiente.

E' addirittura da discutere se anche la stessa altezza di 16.5 metri, alla luce di una revisione delle simulazioni modellistiche con le correzioni motivatamente richieste sopra, possa essere idonea a prevenire il rischio di supero dei valori limite.

Più congruo sarebbe certamente un camino di altezza pari a 25 metri, come ad esempio è stato realizzato nell'impianto già funzionante presso l'ospedale di Pieve di Coriano (MN) per una centrale a olio vegetale di solo 1 MWe.

In definitiva dunque l'altezza del camino dovrà essere considerata, all'interno di una attività di simulazione con il modello, una "variabile dipendente", ovvero un dato risultante dalle verifiche che portino le concentrazioni delle ricadute inquinanti al suolo al di sotto di livelli che potrebbero altrimenti portare alla criticità i valori della qualità dell'aria.

3.1 I rischi di sovrapposizione degli effetti con altri progetti

Lo studio di impatto ambientale deve prendere in considerazione i possibili effetti causati dalla sovrapposizione di diversi progetti in fase di approvazione nel territorio della provincia di Bergamo o almeno nei comuni limitrofi al Comune di Zanica.

E' opportuno dunque procedere ad una verifica di quali altri progetti sono in itinere autorizzativo e quindi analizzare il rischio delle sovrapposizioni degli effetti tra i progetti che possono risultare reciprocamente contigui, se non addirittura nello stesso comune.

Per le informazioni disponibili a livello del Comune di Zanica questo esame deve certamente tenere in conto:

- a) Il progetto di impianto di generazione a biogas;
- b) Gli sviluppi sulla viabilità locale (tangenziale Sud di Bergamo)

Mediante lo strumento della simulazione modellistica, con le modalità analoghe a quanto discusso nel seguito del presente documento, dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi di sovrapposizione degli effetti sulle diverse tipologie di inquinanti emessi dai diversi progetti.

4 Considerazioni sulla qualità tecnica ed economica del progetto

4.1 Il quadro degli obblighi comunitari sulle fonti rinnovabili

Il progetto in esame viene presentato come "di utilità pubblica". Certamente riferendosi al fatto che utilizza come input un combustibile di tipo rinnovabile.

In effetti, la Direttiva 2009/28/CE, approvata nell'aprile 2009, indica per l'Italia un obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 (in attuazione del piano Azione per il clima) quantificato nel 17% nei consumi energetici per usi finali. Tuttavia, il nuovo approccio introdotto dalla Commissione Europea attraverso questa Direttiva prende in considerazione i flussi energetici relativi agli utenti finali (domestico, terziario, industria, agricoltura, trasporti). In questo modo si concentra l'attenzione sull'energia utile ottenuta anziché sull'energia primaria consumata, spostando il punto di osservazione dall'ingresso all'uscita dei processi di conversione energetica.

Applicando questi concetti alle biomasse, questo equivale a dire che l'obiettivo comunitario sulle fonti rinnovabili consiste nella massimizzazione dell'energia utile generata e non della quantità di combustibile utilizzato.

I flussi energetici presi in considerazione divengono infatti:

l'energia elettrica generata da biomasse utilizzata presso gli utenti finali

l'energia termica e frigorifera generata da biomasse ed erogata agli utenti finali mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento

i biocombustibili utilizzati presso gli utenti finali

i biocarburanti utilizzati per trazione

Le indicazioni dell'Unione Europea obbligano pertanto ad assumere l'efficienza dei processi di conversione energetica come criterio primario da adottare nelle scelte di pianificazione. Questo risulta particolarmente stringente per quanto concerne gli usi di biomasse per produzione di energia elettrica. Nel caso di produzione di sola energia elettrica si pone un duplice problema relativamente al soddisfacimento degli obiettivi comunitari. In primo luogo questa non consente una massimizzazione dell'energia utile generata da fonti rinnovabili in quanto, a parità di energia primaria disponibile, si ottiene una limitata conversione in energia elettrica senza che vi siano utilizzi dell'energia termica residua. Inoltre, a parità di energia elettrica prodotta, si determina un maggior consumo di energia primaria. Questo risultato è in contrasto con l'altro importante obiettivo comunitario del piano Azione per il clima, che richiede una riduzione del 20% dei

consumi complessivi di energia primaria, sia da fonti fossili che da fonti rinnovabili, rispetto al livello tendenziale al 2020.

Appare quindi evidente come l'opzione della produzione elettrica da biomasse sia percorribile a condizione di incrementarne in termini significativi l'efficienza complessiva di conversione energetica ovvero attraverso il ricorso a processi di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore); affinché tale risultato sia effettivo è necessario ottenere elevati gradi di utilizzazione del calore cogenerabile.

4.2 Centrale di cogenerazione?

Si segnala che il progetto si autodefinisce come "centrale di cogenerazione".

A questo proposito vale sottolineare che qualunque motore endotermico utilizzato per la produzione di energia elettrica potrebbe essere definito tale in quanto è possibile estrarre del calore dal raffreddamento del motore stesso. Ciò che definisce "cogenerazione" non è tuttavia questo aspetto quanto la possibilità di recuperare il calore disponibili in modo utile e distribuirlo utilmente ad una rete di utenze, civili o industriali.

Sarà eventualmente il quadro che determina in un contesto in cui tale aggregazione venga progettata e sviluppata operativamente che potrà dare al progetto la qualifica di centrale di cogenerazione.

In generale, un progetto di cogenerazione si sviluppa proprio a partire dalla individuazione di una utenza termica al cui servizio viene prevista e progettata ad hoc la centrale di cogenerazione.

Una situazione che non è data nel caso in esame, almeno da quanto risulta dalla descrizione tecnica del progetto che, a parte il recupero termico dedicato al mantenimento in condizioni di fluidità dell'olio vegetale (che è un mero autoconsumo necessario al funzionamento regolare dell'impianto) non prevede impieghi "utili" del calore all'esterno della centrale stessa.

4.3 Il rendimento energetico del motore

Il rendimento energetico della centrale è limitato alla sola resa elettrica, circa 41%, in quanto non sono previsti recuperi termici. Tutto il calore prodotto dai motori viene smaltito o mediante il rilascio di fumi caldi (ad alta temperatura) o mediante aerotermini di dissipazione.

Da sottolineare che il rendimento elettrico di produzione medio nazionale è pari al 46% (dati comunicati dalla Autorità per l'Energia).

La centrale dunque si presenta sul mercato futuro dell'energia, che dovrebbe puntare sulla efficienza, con un rendimento di produzione inferiore a quello medio nazionale.

Centrali di questa taglia si possono giustificare sul piano della qualità progettuale solo in applicazioni di elevata efficienza, ovvero in assetti di cogenerazione o di trigenerazione, con il recupero ai massimi livelli possibili del calore cogenerato. Solo in questo modo la produzione elettrica distribuita può competere in termini di efficienza con la produzione centralizzata della rete elettrica nazionale.

Considerando che il combustibile di origine agricola è da considerare una fonte pregiata e strategica per il futuro, non pare opportuno un suo impiego in applicazioni di bassa efficienza.

4.4 L'economicità del progetto. In che modo vengono spesi gli incentivi pubblici?

Questo tipo di progetti, con l'efficienza che abbiamo descritto sopra, si giustificano economicamente solo come risultato della incentivazione dei certificati verdi, che non premiano l'efficienza ma solo la produzione da fonte rinnovabile.

In questo momento, sul mercato l'olio vegetale di origine europea costa tra i 900 e i 1000 €/ton. Se l'olio viene utilizzato in un motore con il rendimento elettrico del 41% e nessun recupero termico (come nel progetto Whysol) il costo di produzione di un kWh si colloca in un intervallo tra 0.22 e 0.25 €/kWh.

Poiché la potenza della centrale è superiore a 1 MW, questo non gli permetterà di acquisire la tariffa unica omnicomprensiva (0.28 €/MWh) ma dovrà sottostare alle oscillazioni del mercato sul valore del certificato verde. Associando dunque le incertezze sul prezzo dell'olio e quelle sul valore del certificato verde, allo stato attuale la centrale non troverebbe convenienza alcuna alla produzione. Nemmeno dopo avere ammortizzato l'investimento iniziale.

Questo progetto è dunque unicamente mirato a sfruttare i vantaggi dei certificati verdi, ammesso che ci riesca, ma non avrà alcun ruolo in prospettiva nel miglioramento del sistema energetico del futuro.

Si tratterebbe dunque di denari pubblici (i certificati verdi) che vengono erogati solo a fronte di un “business” di breve respiro e senza alcun investimento di “utilità sociale” dato che verrà certamente chiuso allo scadere dei 15 anni della incentivazione.

Ci sono sul mercato esempi di impiego dei certificati verdi molto più virtuosi di questo progetto che dovrebbe essere presi ad esempio per usare in modo produttivo e di vera di utilità sociale il finanziamento pubblico.

4.5 L’impatto sul microclima locale

Questo significa che la centrale dissiperà in continuo una potenza termica di circa 5 MW che potrà produrre un disagio climatico nei confronti delle unità abitative residenziali esistenti della zona, ciò in particolare nella stagione estiva.

La relazione di impatto ambientale non produce alcuna valutazione sulla entità e sulle conseguenze di questo tipo di impatto.

4.6 Controllo dell’NOx in continuo

Il progetto non specifica la presenza del controllo continuo delle emissioni di NOx, un inquinante che come noto pone serie preoccupazioni per il superamento dei valori limite di qualità dell’aria nella zona di Bergamo. Le emissioni di questo inquinante possono essere limitate dalla presenza del catalizzatore DeNOx la cui gestione deve essere controllata in modo automatico per mezzo di una sonda Lambda che intervenga in modo continuo nella gestione dei parametri (temperatura, iniezione di urea, ecc.).

Infatti solo la presenza di un controllo in continuo delle emissioni di NOx può garantire, anche per mezzo di procedure che intervengano automaticamente a limitare le emissioni (abbassamento della potenza o spegnimento repentino del motore) che tali emissioni vengano effettivamente tenute sotto i valori limite gestendo in modo continuo l’efficienza del sistema DeNOx.

4.7 Emissioni di idrocarburi dai serbatoi di olio

Tra le emissioni dichiarate dal Progetto non figurano le emissioni degli sfiati dei serbatoi sia dell’olio vegetale, incluso il biodiesel per le accensioni-spegnimenti, sia quello dell’olio lubrificante. E’ opportuno che queste emissioni siano comunque convogliate e inviate all’aspirazione dei motori per evitare una loro emissione diretta nell’ambiente

In fede

Ing. Daniele Fraternali



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo", "Ing. DANIELE FRATERNALI", and "n° 18999". There is a small star at the bottom of the stamp.

In allegato:

- allegato n.1: parere del 02.08.2010, prot.n.10117;
- allegato n.2: parere Avv. Giavazzi Massimo del 21.02.2011, prot.n.2384;
- allegato n.3: parere Ing. Fraternali Daniele del 21.02.2011, prot.n.2382;
- allegato n.4: D.I.A.P. del 16.12.2010, prot.n.16472;
- allegato n.5: estratto P.R.G. e stati di famiglia dei residenti le vicinanze dell'area;
- allegato n.6: articolo n.9 del Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera, inoltre con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*IL PRESIDENTE
ACETI GIOVANNI*

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO*

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 -1^ comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

*Addi', **23 FEB 2011***

*IL MESSO COMUNALE
FIORONI ALESSANDRO*

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi, di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi', _____

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi', _____

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO*
